

- (14) Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni che, se giustificate, sono state debitamente prese in considerazione.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La seguente società è aggiunta all'elenco dei produttori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione o a cui non è stato concesso il trattamento individuale nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179.

Nome	Codice aggiuntivo TARIC
Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd	C505

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE2354

